

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 29 luglio 2016 prot. n. 14994

Oggetto: trasformazione del contratto di apprendistato di terzo livello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 in apprendistato professionalizzante.

Si informano codesti Uffici, per opportuna conoscenza, che l'Ufficio legislativo ha riscontrato una richiesta di parere di questa Direzione e delle Direzioni generali in indirizzo, chiarendo che "non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, accessi sotto la vigenza del decreto n. 167 del 2011, in contratti di apprendistato professionalizzante, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ammette espressamente tale possibilità".

Ciò a condizione del rispetto di alcuni principi e salva ogni diversa risultanza di fatto.

In particolare l'Ufficio legislativo evidenzia che la funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato e che, per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere "necessaria", nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato ed "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.

Pertanto, qualora la formazione non abbia tali caratteristiche - da valutarsi caso per caso, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro - il contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo.